

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PINTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 APRILE 1969

Modifica dell'articolo 65 del regolamento di polizia veterinaria per consentire a tutti i veterinari iscritti all'Albo di eseguire trattamenti immunizzanti

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 65, secondo comma, del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, opera una discriminazione tra l'attività dei veterinari comunali e quella dei veterinari liberi professionisti, subordinando l'esercizio professionale di questi ultimi alla autorizzazione del veterinario provinciale, allorché devono essere praticati trattamenti immunizzanti ed inoculazioni diagnostiche obbligatorie.

Non è possibile accettare il principio che i servizi di polizia veterinaria debbano essere affidati esclusivamente ai veterinari comunali, anche se tale principio può sembrare ribadito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, laddove afferma che « il veterinario comunale, quale ufficiale governativo, provvede alla applicazione delle disposizioni concernenti la polizia veterinaria e la vigilanza sanitaria sugli alimenti di origine animale ».

Al riguardo vi è da rilevare che la libera professione, legittimamente esercitata, è un diritto soggettivo perfetto, protetto dalla Costituzione (articoli 4 e 35), dal codice civile (articolo 2229 e seguenti) e dal codice penale (articoli 348 e 359), diritto che non può essere sottoposto a condizioni o limiti — quando, come nei casi previsti dall'articolo 65 menzionato, non soccorre motivo che ne autorizzi una deroga — attraverso l'ema-

nazione di norme aventi il solo effetto di favorire una categoria (veterinari comunali) ai danni di un'altra (veterinari liberi professionisti).

La norma, di cui all'articolo 65, contrae la libertà di scelta dell'allevatore, che viene messo in condizione di non potersi avvalere dell'opera di un veterinario di fiducia, regolarmente abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'Albo professionale. Non si può non tener conto, d'altra parte, che per tutte le vaccinazioni obbligatorie previste in medicina umana (decreto del Commissario governativo 2 dicembre 1926 - obbligatorietà della vaccinazione antitifica; legge 6 giugno 1939, n. 891 - obbligatorietà della vaccinazione antidifterica; decreto del Commissario governativo 7 marzo 1940 - norme per l'attuazione della legge 6 giugno 1939; legge 5 marzo 1963, n. 292 - obbligatorietà della vaccinazione antitetanica; decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1965, n. 1301 - regolamento di esecuzione della legge 5 marzo 1963; legge 4 febbraio 1966 - obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica; decreto ministeriale 25 maggio 1967 - disposizioni relative alla vaccinazione antipoliomielitica) non si fa cenno ad una eventuale autorizzazione da concedersi al sanitario che esegue la vaccinazione nel libero esercizio professionale, bensì sono soltanto indicate le modalità per la comunicazione dell'avvenuta vaccinazione all'Ufficio sanitario comunale.

Per quanto sopra esposto si ritiene necessario emendare la norma in parola, per la tutela dei diritti dell'operatore e dell'allevatore, sul quale ultimo, altresì, grava l'onere parziale o totale della relativa spesa ed ha, perciò, tutto il diritto di scegliere liberamente il veterinario che dovrà effettuare le pratiche immunizzanti e profilattiche sul proprio bestiame.

Con l'articolo unico dell'unito disegno di legge si intende pertanto:

modificare il secondo comma del più volte citato articolo 65, nel senso che la voce « devono essere eseguiti dai veterinari comunali o dai veterinari appositamente autorizzati », venga sostituita dall'altra « de-

vono essere eseguiti dai veterinari iscritti all'Ordine »;

sopprimere conseguentemente il terzo comma dello stesso articolo, pur affermando l'obbligo dei veterinari liberi professionisti di trasmettere al veterinario comunale i dati relativi ai trattamenti immunizzanti eseguiti.

In tal modo verrà salvaguardato il fine ultimo che deve ispirare il legislatore, la tutela, cioè, della salute pubblica e, nel contempo, sarà garantito il diritto dei veterinari all'esercizio della libera professione a parità di condizioni con i veterinari comunali, nonchè la libertà di scelta da parte dell'allevatore.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

L'articolo 65 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è sostituito dal seguente:

« I trattamenti immunizzanti con sieri, vaccini, virus e prodotti similari, nonchè le inoculazioni diagnostiche, devono essere eseguiti da veterinari.

I trattamenti immunizzanti e le inoculazioni diagnostiche previsti come obbligatori dal presente regolamento o resi obbligatori dal prefetto, in esecuzione delle disposizioni del regolamento stesso, devono essere eseguiti da veterinari iscritti all'Albo professionale.

Gli animali trattati non possono essere trasferiti dai ricoveri o dai pascoli durante il periodo di tempo previsto per il conseguimento di una efficace difesa immunitaria.

Di tutti i dati riguardanti i trattamenti immunizzanti e le inoculazioni diagnostiche eseguite dai veterinari liberi esercenti deve essere data comunicazione al veterinario comunale, che è tenuto a trasmetterli all'ufficio del veterinario provinciale, unitamente a quelli relativi ai trattamenti da lui stesso eseguiti, valendosi del modello n. 12 allegato al presente regolamento ».